Ispettorato Territoriale del Lavoro
TREVISO – BELLUNO
Sede di TREVISO

inl.ITL-TV-BL.Decreti ITL TV BL.R.0000018.05-11-2026

DECRETO DIRETTORIALE

Il DIRETTORE

VISTI gli articoli 1, 34, 35 e 38 del DPR 30.04.1970, n. 639;

VISTA la legge 9.3.1989, n. 88 e, in particolare, l'art. 46 della stessa che al comma 3 prevede le tre Commissioni Speciali del Comitato Provinciale INPS di Treviso per il quadriennio 2026-2030;

RICHIAMATO il Decreto Direttoriale n. 14/2022 con il quale sono state ricostituite le tre Commissioni Speciali per il quadriennio 2022-2026;

VISTO l'art. 3 della legge 25.3.1999, n. 75;

RILEVATO che a seguito della riorganizzazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ai sensi dell'art. 3, comma 15, del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 disposta con Decreto Direttoriale n. 49 del 27.07.2023 avente per oggetto "Modifica della struttura organizzativa dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro" l'Ispettorato Territoriale di Belluno è stato accorpato a quello di Treviso costituendo l'attuale Ispettorato Territoriale di Treviso-Belluno, con decorrenza dal 06.11.2023;

CONSIDERATO che, essendo scaduto il periodo di validità delle predette Commissioni, si rende necessario provvedere la loro ricostituzione per il quadriennio 2026-2030.

VISTA la legge 15.07.1994 n. 444 recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi;

VISTO l'articolo 7 co. 10 del DL 31.05.2010 n. 78 convertito, con modificazioni, nella L. 30.07.2010 n.122 che prevede la riduzione in misura non inferiore al 30% del numero dei componenti dei Comitati Provinciali dell'INPS di cui all'articolo 34 del DPR 30.04.1970 n. 639, così come sostituito dall'articolo 44 della L. 9.03.1989 n. 88;

RICHIAMATA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 1996 del 09.07.2010 che definisce la riduzione del numero dei componenti -Un effetto dalla ricostituzione dei comitati medesimi da 20 a 14 sempre rappresentanti dei lavoratori dipendenti due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori autonomi e precisa che la suddetta riduzione del 30% deve applicarsi anche alle speciali commissioni dei comitati provinciali (tre membri ciascuna);

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali prot. n. 1075 del 21.01.2011 che stabilisce che, a causa dei venir meno di uno dei rappresentanti dei lavoratori autonomi insieme ai comitati provinciali in analogia con quanto previsto dall'articolo 34 secondo comma del DPR n.639 del 1970 e successive modificazioni, ciascuna delle Commissioni nomina nel proprio seno il Presidente scelto tra i tre rappresentanti di categoria che fanno parte della composizione di ciascuna di esse;

RITENUTO che la normativa citata, oltre ad affermare il principio della maggiore rappresentatività, accoglie anche il principio del pluralismo partecipativo della rappresentanza dei lavoratori appartenente al settore privatistico, dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi, al fine di poter assicurare la più ampia partecipazione delle Associazioni/Organizzazioni maggiormente rappresentative nella provincia;

VISTA la lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 1.09.1987 nonché la circolare n. 14 dell'11.01.1995 in merito ai criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle Associazioni/Organizzazioni Sindacali, così come richiamati anche dalla successiva circolare del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali - Segretariato Generale prot. n. 3428 del 25.11.2010

RICORDATO che ai sensi delle precitate disposizioni, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi debbono essere designati dalle rispettive Associazioni/Organizzazioni Sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

CONSIDERATO che sono state interpellate le seguenti Associazioni/Organizzazioni:
CONFARTIGIANATO, ARTIGIANATO TREVIGIANO CASARTIGIANI, CNA, CIA, COMFAGRICOLTURA, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI

RILEVATO che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute sulla base dei criteri previsti, risultano maggiormente rappresentative in questa provincia le seguenti Associazioni /Organizzazioni sindacali:

per la Commissione Speciale per gli Artigiani:
CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA, ARTIGIANATO TREVIGIANO CASARTIGIANI e CNA

per la Commissione Speciale per i Coltivatori diretti, coloni e mezzadri:
CIA, CONFAGRICOLTURA, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI

per la Commissione Speciale per gli Esercenti attività commerciali:
CONFESERCENTI E CONFCOMMERCIO

RITENUTO di richiamare l'attenzione delle Associazioni/Organizzazioni sindacali designanti i propri rappresentanti in seno alle costituenti Commissioni Speciali sui casi di incompatibilità con la carica da ricoprire;

ACQUISITE le designazioni dalle predette Associazioni/Organizzazioni Sindacali

DECRETA

ART. 1

Come di seguito specificato, sono nominati i rappresentanti delle categorie interessate, previste per la composizione delle tre Speciali Commissioni del Comitato Provinciale INPS di Treviso, di cui all'art 46 c. 3 della L. 9.03.1989 n. 88

Membri di diritto:
Direttore ITL Treviso-Belluno o delegato;
Direttore RTS Treviso o delegato;
Direttore INPS Treviso o delegato.

per la Commissione Speciale per gli Artigiani:
CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA **Stefano Garibbo**
ARTIGIANATO TREVIGIANO CASARTIGIANI **Giuseppe Bordignon**
CNA **Enrico Foffani**

per la Commissione Speciale per i Coltivatori diretti, coloni e mezzadri:
CIA **Edoardo Pavan**
CONFAGRICOLTURA **Denis Graziotto**
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI **Andrea Roffarè**

per la Commissione Speciale per gli Esercenti attività commerciali:
CONFCOMMERCIO **Elena Langero e Manuel Mussato**
CONFESERCENTI **Andrea Zarattini**

ART. 2

Le Speciali Commissioni del Comitato Provinciale INPS di cui ai precedenti articoli hanno durata di quattro anni decorrenti dalla data del loro insediamento.

ART. 3

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009 n. 69 nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al Tar del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I predetti termini decorrono alla data di pubblicazione del Decreto medesimo.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Rosanna Giaretta

M.M.

Rosanna Giaretta
ISPETTORATO
NAZIONALE DEL
LAVORO
05.11.2026 13:41:06
GMT+01:00